



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO

Composta dai magistrati:

Dott. Stefano Scarafoni	Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco	Consigliere
Dott. Vincenzo Turco	Consigliere relatore

il giorno 29 novembre 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3743/2021 del Ruolo Generale Civile - Lavoro e Previdenza

TRA

MUSILLI GIANCARLO, nato a Barrea (AQ) il 01.03.1955, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. *Ezio Bonanni*

APPELLANTE

E

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. n. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.to Maria Carla Attanasio

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – n. 8414/2021

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:

- In via pregiudiziale, dichiarare la parziale nullità della sentenza impugnata, per le violazioni tutte fatte valere nel presente atto di appello, dai capi II.a a II.d, e per difetto di pronuncia e/o violazione dell'art. 112 c.p.c. e artt. 24, 32, 38 e 111 Cost., e 6 CEDU, ovvero per difetto di motivazione, ovvero violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.; la nullità e l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle norme di cui agli artt. 115, I comma, 116 e 416 c.p.c., per violazione dell'art. 13 comma 7 Legge 257/92, per violazione dell'art. 116 c.p.c. in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 2697 e 2699 e 2700 c.c., e art. 13 co. 7 l. 257/92, per parziale nullità e illegittimità della sentenza per motivazione incomprensibile, contraddittoria e perplessa e ancorata su presupposti del tutto differenti rispetto all'oggetto della domanda giudiziale e violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 32, 38 e 111 Cost.;



- Nel merito, accogliere il dispiegato appello, e per gli effetti riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8414/2021, pubblicata in data 18.10.2021, resa a definizione del proc. n. 6919/2019 RG,

e per gli effetti:

condannare l'INPS all'adeguamento della posizione contributiva dell'appellante, con il coefficiente 1,5 per l'intero periodo di lavoro dal 22.01.1982 al 31.10.2016, ovvero dal 22.01.1982 al 31.12.2007, ovvero, al più, fino al 02.10.2003, con condanna dell'INPS all'adeguamento della posizione contributiva ai fini dell'accesso anticipato al pensionamento e se nelle more in pensione con ricostituzione della prestazione pensionistica in godimento, con riliquidazione della pensione per effetto dell'applicazione dell'art. 13 comma 7 Legge 1257/92 e liquidazione della differenza di tutti i ratei di pensione medio tempore maturati tra quanto liquidato e quanto dovuto per effetto dell'applicazione della maggiorazione per esposizione ad amianto;

- accogliere tutte le altre domande e/o richieste formulate nel ricorso di I° che, unitamente alle conclusioni ivi rassegnate, che si intende qui integralmente riportato e riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni;

- il tutto con il favore delle spese, competenze professionali e spese forfettarie del doppio grado di giudizio da distarsi in favore dell'Avv. Ezio Bonanni, quale procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.

CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:

rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso di primo grado, il sig. Giancarlo Musilli agiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL per ottenere il riconoscimento di distinti diritti connessi all'esposizione ad amianto e ai danni derivatine, allegando per quanto ancora di interesse in questo grado:

di aver lavorato alle dipendenze di A.CO.TRA.L. spa (poi COTRAL spa, quindi METRO spa e infine ATAC spa) dal 22.1.1982 al 31.10.2016,

di avere svolto fino al 1989 mansioni di conducente di linea e successivamente, fino al 2016, mansioni di macchinista presso il deposito DI Osteria del Curato,

che nello svolgimento delle proprie mansioni egli era stato esposto all'amianto,

che nell'aprile del 2016 gli era stata diagnosticata una patologia asbesto-correlata,

che in data primo novembre 2016 l'Inail aveva respinto la domanda di malattia professionale, così come il successivo ricorso amministrativo,

che il 22 gennaio 2019 aveva chiesto all'Inail il rilascio del certificato di esposizione ex art. 13 L. n. 257/1992.

Il Musilli chiedeva pertanto accertarsi l'esposizione all'amianto e dichiarare il proprio diritto al beneficio previdenziale di cui all'art.13, comma 7, legge n. 257/1992 alla rivalutazione contributiva dell'1,5% con conseguente adeguamento della prestazione pensionistica e condannare l'Inps ad accreditargli le maggiorazioni contributive per il periodo dal 22.1.1982 – 31.10.2016, nonché di condannare l'Inail a



costituire la rendita per malattia professionale e, in subordine, riconoscere l'indennizzo per il danno biologico.

L'INPS si costituiva eccependo l'improponibilità, improcedibilità e inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda nel merito.

L'INAIL si costituiva eccependo la nullità del ricorso e l'infondatezza della domanda per difetto del nesso eziologico tra la patologia e l'attività lavorativa svolta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale ha accolto soltanto in parte la domanda, così statuendo:

<< dichiara l'inammissibilità per intervenuta decadenza della domanda avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio contributivo all'art.13 co. 8 legge n.257/1992; accoglie parzialmente l'ulteriore domanda e, per l'effetto, condanna l'Inail in persona del Presidente p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma maturata a titolo di indennizzo in capitale per effetto dell'accertata riduzione dell'integrità psicofisica nella misura del 6% in conseguenza della malattia professionale a far data dalla denuncia della malattia, oltre interessi legali come per legge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto. >>.

Il Musilli ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità sotto i seguenti motivi:

nullità, nella parte relativa alla pronuncia di inammissibilità della domanda nei confronti di INPS e, comunque, per violazione degli art. 112, 414 e 442 c.p.c., nonché violazione dell'art. 13, co. 7, L. 257/92 e falsa applicazione dell'art. 13, co. 8, L. 257/92;

difetto di pronuncia e/o violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o degli artt. 24, 32, 38 e 111 Cost. e 6 CEDU. Violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza in merito alle domande nei confronti di INPS. Nullità della sentenza in riferimento a tutte le norme invocate nel ricorso introduttivo del giudizio e fatte valere nei confronti di INPS, da intendersi riportate nell'appello;

violazione degli artt. 115, I comma, 116 e 416 c.p.c. in relazione al dictum di Cass. Sez. un., n. 11353/04, in combinato disposto con tutte le norme invocate nel ricorso di primo grado. Violazione dell'art. 13 comma 7 Legge 257/92. Violazione dell'art. 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2697 e 2699 e 2700 c.c., e art. 13 co. 7 l. 257/92;

violazione dell'art. 13 co. 7 l. 257/92, e art 47 commi 1 e 5 della L. 326/03 e falsa applicazione dell'art. 13 co. 8 L. 257/92. Violazione dell'art. 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2697 e 2699 e 2700 c.c., e art. 13 co. 7 l. 257/92;

nullità per motivazione incomprensibile, contraddittoria e perplessa e ancorata su presupposti del tutto differenti rispetto all'oggetto della domanda giudiziale (doc. 7 del fascicolo di parte) e violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 32, 38 e 111 Cost.

L'INPS si è costituito condividendo la decisione appellata, della quale ha chiesto la conferma.

All'udienza del 29 novembre 2023 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.

L'appello è fondato.



I profili di doglianza, che si sono sopra ricordati nella loro sintesi in punto di diritto, si riannodano tutti al lamentato errore di comprensione del Tribunale, che è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità per intervenuta decadenza della domanda avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio contributivo all'art.13 **co. 8** legge n.257/1992, laddove, deduce l'appellante, << l'oggetto della domanda è la condanna dell'INPS all'accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto, ex art. 13, **comma 7**, L. 257/92, in favore di lavoratore affetto da patologia asbesto correlata, senza che sia richiesta la soddisfazione del requisito quantitativo, di esposizione delle 100 ff/ll, né quello temporale, di superamento dei 10 anni di esposizione, né tanto meno quello di un'eventuale domanda da presentare all'INAIL (2005), cioè in epoca in cui l'appellante era ancora in buona salute, e comunque privo di malattia asbesto correlata. >>.

Il motivo è fondato.

A differenza di quel che il Tribunale ripete nella motivazione e nel dispositivo, la domanda del Musilli venne avanzata, oltre che per ottenere il riconoscimento alla rendita o dell'indennizzo in capitale riconosciuto dal Tribunale, altresì per ottenere, con inequivoche e ripetute invocazioni testuali della disposizione, l'accertamento del diritto alla maggiorazione contributiva di cui all'art. 13, **comma 7**, della L. 1992, 257.

Come già rilevato già da questa Corte di appello (vedi ad es. sentenza n. 3094/2019), la legge n. 257 del 1992, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 169/1993 e dalla legge di conversione di questo (n. 271 del 1993) prevede, all'art. 13, tre distinte ipotesi nelle quali sorge il diritto alla maggiorazione dei periodi assicurati. La prima, quella del comma 6, è dettata per i lavoratori delle miniere e delle cave di amianto, la seconda (comma 7) è dettata per i lavoratori che, per effetto dell'esposizione a detto minerale, abbiano contratto malattia professionale, la terza (comma 8) è dettata per i lavoratori che *siano stati esposti [con esposizione "qualificata] all'amianto per un periodo superiore a dieci anni*.

L'art. 47, comma 5, del D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003, prevede l'onere di presentare, a pena di decadenza, una domanda alla sede INAIL di residenza soltanto per i benefici di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/92, con una previsione eccezionale che non può esternarsi anche alle altre ipotesi, come quella prevista dal comma 7 dello stesso articolo.

Come già rilevato da questa Corte di Appello (sentenza n. 1045/2023) è evidente che la decadenza è riferita ai benefici del comma 1, che richiama l'art. 13 comma 8 Legge 257/92 (in quel caso la Corte aveva per tale ragione negato l'applicazione dell'onere di presentare la domanda alla richiesta di rilascio del certificato di esposizione all'amianto).

È quindi corretto quanto deduce l'appellante, che cioè per ottenere la maggiorazione di cui all'art. 13, comma 7, L. 257/92 occorre soltanto che il lavoratore abbia contratto malattia professionale (cosa non richiesta quale elemento integrativo della fattispecie nel comma 8) e la prova della mera esposizione ad amianto (senza percentuali specifiche di esposizione – e in particolare la concentrazione media annua preista per l'ipotesi di cui al comma 8 dall'art. 47, comma 3, Dl. 269/2003 conv. in L. 326/2003).

Il Tribunale ha dunque applicato la decadenza prevista per la domanda inerente ai benefici di cui al **comma 8** dell'art. 13, L. 257/92, laddove nella fattispecie il Musilli



aveva chiaramente invocato i benefici di cui al comma 7. Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di decadenza accolta dal Tribunale.

Nel merito, si rileva che la ctu di primo grado, con esauriente delucidazione dei motivi, ha riscontrato chiaramente l'esposizione del lavoratore ad amianto, così come in tal senso vanno le dichiarazioni rese dai testi escussi dal Tribunale, che con richiamo sul punto condivisibile ha ricordato: << Anzitutto si osserva che parte ricorrente ha fornito la prova dello svolgimento delle mansioni di macchinista a mezzo delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio le quali sono concordi e dettagliate, oltre che rese da testi a conoscenza diretta dei fatti riferiti, e, pertanto, utilizzabili ai fini della decisione. Ed invero, i testi Buzi Aurelio e Mazzoni Massimo hanno riferito che il ricorrente svolgeva le mansioni di macchinista e "si recava presso l'officina deposito Osteria del Curato tutti i giorni ...alcuni turni macchinisti erano svolti interamente nel deposito per la movimentazione dei treni...i macchinisti in tale deposito non erano muniti di tute ovvero di mascherine" (teste Mazzoni) e, ancora: "il ricorrente si recava in officina per la manutenzione ogni 2-3 giorni...il ricorrente non era munito di tute ovvero di mascherine all'interno dell'officina" (teste Buzi). >>.

A ciò si aggiungono le risultanze della c.t.u. svolta in primo grado, secondo cui il Musilli è affetto dalla patologia "*Placche pleuriche, fibrosi polmonare diffusa*" di cui si deve riconoscere la natura professionale (tecnopatia) in base alle caratteristiche strumentali rilevate alla TAC torace ad alta risoluzione con rilievo di alterazioni di carattere fibrotico localizzate in sede subpleurica laterale a livello del lobo superiore di destra e di 3-4 piccole formazioni pseudonodulari di carattere post-flogistico con aspetto granulomatoso, quadro questo compatibile con una condizione di pneumoconiosi per pregressa esposizione lavorativa a fibre di amianto.

Secondo il ctu, *nella fattispecie, tenuto conto delle mansioni di fatto svolte e delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro presenti all'epoca della esposizione professionale all'amianto, sulla base degli elementi strumentali (TAC torace ad alta risoluzione) deve ritenersi la sussistenza di una malattia professionale a causa dell'esposizione all'asbesto.*

Ritiene la Corte di condividere le analisi, risultanze e conclusioni che emergono dal suddetto accertamento medico legale, da intendersi qui integralmente riportato nella parte motiva e conclusiva, totalmente riscontrandone la immunità da vizi logico-giuridici che ne inficino in qualche modo le conclusioni con riferimento al *thema probandum*.

Da tutto ciò deriva l'accoglimento dell'appello e la parziale riforma della sentenza, nel senso di riconoscere al Musilli il diritto alla maggiorazione contributiva in questione.

Non è accoglibile invece la domanda di "*condanna dell'INPS all'adeguamento della posizione contributiva ai fini dell'accesso anticipato al pensionamento e se nelle more in pensione con ricostituzione della prestazione pensionistica in godimento*", trattandosi per la prima parte di domanda nuova e per la seconda di domanda che attinge una situazione dedotta in via soltanto eventuale.

Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.



Quanto alle spese di lite del doppio grado, precisato che restano ferme le statuizioni della sentenza impugnata inerenti alla soccombenza dell'INAIL – sulle quali non vi è appello -, esse seguono la soccombenza per quanto attiene alle domande proposte nei confronti dell'INPS e vanno pertanto poste a carico di quest'ultimo, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 7, L. 257/92 in relazione al periodo dal 22.1.1982 al 31.10.2016 e condanna l'INPS alla ricostruzione della posizione previdenziale.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite del doppio grado, determinate per compensi in €. 8.000,00 per il primo grado e in € 6.500,00 per il grado di appello, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.

Roma, 29 novembre 2023

Il Consigliere estensore
Dott. Vincenzo Turco

Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni

